

Allegato parte integrante

ALLEGATO A) - criteri per la concessione di borse di studio a studenti atleti

Criteri e modalità per la concessione delle borse di studio, di cui al comma 4 bis dell'articolo 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, a giovani atleti residenti in provincia di Trento e frequentanti un percorso di istruzione o formazione.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di borse di studio a giovani atleti residenti in provincia di Trento e frequentanti un percorso di istruzione o formazione, in attuazione di quanto disposto dal comma 4 bis dell'articolo 73 della legge provinciale 7 agosto 2006.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti atleti iscritti e frequentanti o che hanno frequentato il secondo ciclo del sistema educativo provinciale delle istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in provincia di Trento da almeno tre anni;
- b) essere stati ammessi nel mese di giugno dell'anno di presentazione della domanda alla classe successiva senza carenze formative
oppure
aver concluso positivamente l'intero percorso scolastico o formativo previsto nell'istituto scolastico e formativo pubblico o paritario frequentato;
- c) non aver ripetuto più di un anno nel percorso di istruzione o formazione del secondo ciclo scolastico;
- d) essere tesserati ad una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad una federazione nazionale o ad una disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I.;
- e) aver raggiunto almeno uno dei seguenti risultati sportivi nel periodo che va dall'1 ottobre dell'anno precedente alla presentazione della domanda al 30 settembre dell'anno in cui si presenta la domanda:
 - essere stati convocati nella rappresentativa provinciale o nazionale, assoluta o di categoria, dalla federazione nazionale/disciplina associata dello sport praticato e aver partecipato a campionati nazionali, o internazionali, assoluti o di categoria;

- essersi classificati dal primo al sesto posto nelle graduatorie italiane o internazionali riservate alla categoria di appartenenza secondo l'età;
 - aver partecipato a campionati nazionali o internazionali assoluti o di categoria o equivalenti previste dalle federazioni/discipline associate per gli sport di squadra;
- f) appartenere ad un nucleo familiare la cui situazione economica riferita al reddito dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e al patrimonio al 31 dicembre sempre dell'anno precedente, non superi il valore dell'indicatore ICEF di cui al punto 5 dell'allegato B "Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini del conferimento delle borse di studio di cui al comma 4 bis, dell'articolo 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, a giovani atleti residenti in provincia di Trento e frequentanti un percorso di istruzione o formazione;"
- g) non essere un atleta professionista e non appartenere per professione ai gruppi sportivi militari.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda è presentata da:
 - a) uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
 - b) lo studente stesso, se maggiorenne.
2. La domanda, compilata avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura competente in materia di attività sportive e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, deve essere presentata all'Agenzia provinciale per la Famiglia la Natalità e le politiche giovanili, Ufficio attività sportive sito in via Lunelli, 4, 38121 - Trento dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno.
3. Nell'anno 2012 le domande sono presentate dal 23 ottobre al 9 novembre 2012.
4. La domanda è presentata secondo una delle seguenti modalità:
 - direttamente presso l'Ufficio attività sportive sito in via Lunelli n. 4, 38121 - Trento oppure presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
 - a mezzo posta unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale che è stata consegnata entro il termine previsto);
 - per via telematica, dalla casella di posta elettronica del richiedente alla seguente casella di posta elettronica certificata: agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it;
 - a mezzo fax.

5. La domanda di borsa di studio deve contenere i dati identificativi del richiedente, dell'atleta, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti nonché il/i numero/i identificativo/i della dichiarazione ICEF di ciascun componente il nucleo familiare, riferita al reddito e al patrimonio dell'anno precedente.

6. Le domande presentate oltre il termine previsto sono irricevibili.

Articolo 4 Istruttoria e concessione della borsa di studio

1. La struttura provinciale competente in materia di attività sportive verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e predispose la graduatoria degli aventi diritto sulla base dei punteggi attribuiti, considerando i seguenti criteri:

- sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un ICEF compreso tra 0,00 e 0,49.

In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 0 arrotondato al secondo decimale.

$$\text{PUNTEGGIO ICEF} = \text{MAX} (0 ; \text{MIN} (1 - \text{ICEF} / \text{ICEF_max} ; 100))$$

- Al valore così ottenuto è aggiunto il punteggio spettante per il valore di merito sportivo, adeguato all'indice di diffusione della disciplina sportiva.

Al merito è attribuito un punteggio compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 0 arrotondato al secondo decimale.

- Il merito sportivo è così valutato

$$\text{PUNTEGGIO MERITO} = \text{VALORE MERITO} * 2 * \text{Indice di diffusione disciplina}$$

- La condizione economica è pesata al 40% mentre il merito sportivo pesa per il 60%.

$$\text{PUNTEGGIO} = \text{PUNTEGGIO ICEF} * 0,4 + \text{PUNTEGGIO MERITO} * 0,6$$

Di seguito si riportano i valori di merito e gli indici di diffusione per disciplina sportiva:

Tabella valore di merito

	MERITO	VALORE MERITO
CONVOCAZIONE NELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE E PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI, O INTERNAZIONALI; ASSOLUTI O DI CATEGORIA	ASSOLUTA	50
CONVOCAZIONE NELLA	DI CATEGORIA	45
		45

RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE E PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI, O INTERNAZIONALI; ASSOLUTI O DI CATEGORIA	ASSOLUTA DI CATEGORIA	40
CLASSIFICAZIONE NELLE GRADUATORIE ITALIANE O INTERNAZIONALI RISERVATE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA SECONDO L'ETÀ	1° POSTO 2° POSTO 3° POSTO 4° POSTO 5° POSTO 6° POSTO	50 40 35 30 25 20
PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI O INTERNAZIONALI ASSOLUTI O DI CATEGORIA O EQUIVALENTI PREVISTA DALLE FEDERAZIONI/DISCIPLINE ASSOCIATE PER GLI SPORT DI SQUADRA	ASSOLUTA DI CATEGORIA	15 10

Nel caso in cui l'atleta posseda più risultati di merito, ai fini della graduatoria si considera il risultato sportivo che conferisce il valore di merito più alto.

Tabella indice di diffusione

DISCIPLINA	Indice diffusione
FREESBY	0,40
ARCO	0,40
ARRAMPICATA	0,40
SCHERMA	0,40
DANZA	0,40
CANOA	0,40
LOTTA	0,40
GHIACCIO - CURLING	0,40
KARATE	0,40
GHIACCIO - VELOCITA'	0,40
MOTO	0,40
TAEKWONDO	0,40
WINDSURF	0,40
TAMBURELLO	0,40
CICLISMO	0,50
GHIACCIO - PATTINAGGIO DI FIGURA	0,52
GHIACCIO - HOCKEY	0,53
ORIENTAMENTO	0,53
ATLETICA	0,62
NUOTO	0,64

BASKET	0,67
SCI	0,71
VOLLEY	0,75
TENNIS	0,77
CALCIO	1,00

Per le discipline non presenti l'indice di diffusione è 0,40.

2. Il Dirigente della struttura competente in materia di attività sportive con unico provvedimento approva la graduatoria degli aventi diritto e provvede alla concessione delle borse di studio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. In situazioni di parità di punteggio è accordata preferenza all'atleta più giovane.

3. Le domande non finanziate per mancanza di risorse finanziarie sono rigettate.

4. La borsa di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia su altre leggi provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche per diverse finalità.

Articolo 5

Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa

1. L'importo della borsa di studio è fissato in euro 1.500,00 ciascuna.

2. Ad avvenuta assegnazione della borsa di studio i soggetti beneficiari devono produrre, ai fini dell'erogazione, la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle detrazioni d'imposta, che va resa utilizzando l'apposito modulo.

3. L'erogazione dell'importo stabilito per la borsa di studio avviene in un'unica soluzione.

Articolo 6

Controlli

1. Le dichiarazioni sostitutive rese sono soggette a controllo secondo le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta provinciale.